

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 302**

La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

premessi che:

– lo schema di decreto in titolo si inserisce nel quadro della politica energetica europea volta a ridurre la dipendenza dalle fonti combustibili fossili e le emissioni di CO₂, nel rispetto delle direttive comunitarie che impongono all'Italia l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi del 17 per cento di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020, e del 10 per cento di energia verde nei trasporti;

– l'Italia sta prestando sempre maggiore attenzione allo sviluppo delle fonti rinnovabili, come confermato dalla recente approvazione delle linee guida nazionali e del Piano d'azione nazionale (PAN) per le energie rinnovabili. Il mercato legato alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel nostro Paese ha raggiunto il suo picco nel 2008-2009, con una crescita pari a +11 per cento in termini di potenza installata e +19 per cento di produzione complessiva. In quest'ottica si auspica che le disposizioni del provvedimento in titolo e le tecnologie attualmente disponibili sul mercato consentano di raggiungere l'obiettivo di 22,62 Mtep di consumo finale di energie rinnovabili al 2020;

– risulta di particolare importanza definire in tempi rapidi il *burden sharing* regionale, che suddividerà gli obiettivi nazionali tra le varie Regioni e che permetterà di sfruttare al meglio i potenziali regionali in termini di produzione delle energie rinnovabili;

– espresso apprezzamento per le disposizioni che porteranno allo snellimento delle procedure amministrative, che per troppo tempo hanno rallentato l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e la maggiore attenzione data alle biomasse e al teleriscaldamento, si pone l'attenzione sulla necessità di un incremento strutturale dell'efficienza energetica a tutti i livelli, sensibilizzando maggiormente gli operatori e i singoli cittadini, attraverso campagne di informazione e formazione, e stimolando la partecipazione attiva degli Enti locali;

– il 31 gennaio 2011 la Commissione europea ha adottato una raccomandazione in cui invita gli Stati membri ad incoraggiare le politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili, scoraggiando esplicitamente strumenti normativi retroattivi, causa di incertezze sul mercato e di congelamento degli investimenti. Tale importante sviluppo necessita di controlli efficaci ed immediati per evitare la presenza di fenomeni speculativi che rischiano

di danneggiare l'immagine di tale comparto e coloro che stanno seriamente investendo nel settore delle rinnovabili. Risulta pertanto necessario assicurare adeguata tutela agli incentivi già avviati, come il cosiddetto «terzo conto energia» varato dal Governo negli scorsi mesi;

– risulta opportuno prevedere che nella sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dedicata alle rinnovabili, di cui all'articolo 15, venga anche inserita la programmazione, di lungo termine, degli interventi di potenziamento e sviluppo della rete, necessari per poter realmente immettere nella stessa le produzioni di energia da fonte rinnovabile, previste fino al 2020. Tale pianificazione dovrà necessariamente considerare anche la ripartizione territoriale del *target* nazionale previsto con l'approvazione del futuro *burden-sharing* regionale della produzione elettrica da fonte rinnovabile;

– rilevata la necessità di una progressiva riduzione dei costi attualmente gravanti sui cittadini e sulle imprese per il finanziamento degli incentivi alle fonti rinnovabili fino al raggiungimento della *grid parity*,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) in relazione al meccanismo delle aste al ribasso, previste dallo schema di decreto legislativo, si preveda un innalzamento della soglia, con opportune differenziazioni basate sulle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili;

2) in merito ai meccanismi di incentivazione di cui all'articolo 22, si segnala la necessità che tali meccanismi incentivanti vengano applicati alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2013. Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, le parole «31 dicembre 2012» siano sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». Tale proroga di un anno consentirà ai soggetti interessati agli investimenti una programmazione e realizzazione degli investimenti stessi in un arco temporale minimo adeguato rispetto alla definizione completa del quadro normativo e regolatorio;

3) con riguardo al sistema delle aste, di cui all'articolo 22, risulta necessario individuare un *floor* minimo, al di sotto del quale le offerte al ribasso non potranno scendere. A tale riguardo, si propone che il *floor* minimo, differenziato a seconda della tipologia e delle dimensioni degli impianti, venga individuato dal Governo, con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da adottare entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto;

4) in riferimento ai termini per l'emanazione dei successivi decreti ministeriali di attuazione del decreto legislativo, si evidenzia la necessità che, al fine di garantire adeguate certezze agli investitori, i decreti stessi siano adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, anziché entro un anno, così come previsto dall'atto del Governo in titolo;

5) con riguardo al prezzo di ritiro dei certificati verdi, di cui all'articolo 23, comma 5, risulta necessario riconoscere un prezzo di ritiro dei predetti certificati pari all'85 per cento del prezzo di cui all'articolo 2,

comma 148, della legge n. 244 del 2007. A tale proposito, all'articolo 23, comma 5, le parole «il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al 70 per cento» siano sostituite con le seguenti: «il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari all'85 per cento»;

6) il comma 4 dell'articolo 4 sia sostituito con il seguente: «4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti, non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 14, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.»;

7) all'articolo 8, comma 5, la lettera b) sia sostituita con la seguente: «b) il rapporto tra potenza nominale dell'impianto e la superficie del terreno nella disponibilità del proponente non sia superiore a 200 kW per ogni ettaro di terreno.». Si segnala altresì la necessità di escludere dall'applicazione dei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 8 i terreni marginali, incolti, abbandonati, le aree industriali dismesse o dichiarate inquinate ai sensi delle disposizioni nazionali, regionali o locali, nonché le aree del demanio militare e le cave esaurite. Al fine di incentivare gli Enti locali all'utilizzo prioritario dei terreni di cui sopra, il Governo può individuare delle procedure semplificate per la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili anche attraverso il ricorso al *project financing*;

8) all'articolo 26, eliminare il comma 6;

9) all'articolo 22, comma 5, dopo la lettera h) inserire la seguente: «i) le possibilità di cumulare o affiancare, per impianti di piccola taglia a cicli cogenerativi o trigenerativi alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, le diverse forme di incentivazione.»;

10) all'articolo 6 prevedere, in linea di principio, che le procedure semplificate ivi individuate vengano estese ad alcune aree, quali le caserme militari, le cave esaurite e le aree industriali dismesse, consentendo alle Regioni, una volta identificate tali aree, di estendere le procedure semplificate di cui all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo anche agli impianti di taglia superiore ad 1 MW;

11) prevedere l'estensione ai soggetti pubblici delle misure di cui all'articolo 10, comma 2, anche alle aree e alle superfici militari;

12) in riferimento ai meccanismi di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2, si richiama l'attenzione sull'opportunità di prevedere un meccanismo incentivante del tipo «*feed-in premium*», tale da stabilire una componente di incentivo fissa ed una componente relativa all'energia elettrica che seguirebbe l'andamento del prezzo di mercato dell'energia, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

13) al fine di contrastare i fenomeni speculativi della vendita delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, si preveda che il soggetto autorizzato a realizzare l'impianto debba corrispondere, all'atto di presentazione della domanda, un contributo variabile a seconda della tipologia e delle dimensioni dell'im-

pianto. Si preveda altresì che lo stesso soggetto presenti, contestualmente, adeguate garanzie economico-finanziarie e tecniche alla realizzazione dell'impianto;

14) si consideri la necessità di inserire, dopo l'articolo 5, un articolo riguardante il corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete, che, allo scopo di evitare azioni speculative e fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate le condizioni di concreta realizzabilità degli impianti stessi, preveda, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate, l'obbligo per il richiedente la connessione alla rete elettrica, di una forma di garanzia, proporzionale all'investimento effettuato;

15) all'articolo 22, comma 3, dopo le parole: «la produzione di energia elettrica da impianti», aggiungere: «in regime di autoproduzione, o»;

16) all'articolo 22, comma 3, lettera d) siano soppresse le parole «dell'andamento dei costi dell'approvvigionamento,»;

17) all'articolo 24, comma 2, lettera d), dopo la parola «apparecchiature» aggiungere, in fine, le seguenti: «effettuati a partire dall'anno 2009»;

18) all'articolo 4, comma 3, al fine di evitare l'elusione della normativa sulla tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, si suggerisce la sostituzione delle parole: «riconducibili al medesimo soggetto per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e localizzati nella medesima area o in aree contigue» con le seguenti: «di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile, riconducibili al medesimo soggetto, o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, collocati in aree confinanti»;

19) valuti inoltre il Governo l'opportunità di assicurare il principio generale per cui gli incentivi ad un determinato settore debbono trovare la propria copertura all'interno del comparto a cui si riferiscono;

20) all'articolo 22, comma 5, si preveda la sostituzione delle parole: «sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas» con le seguenti: «su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas»;

21) all'articolo 23, comma 5, dopo le parole: «il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili» siano inserite le parole: «e di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 ottobre 2005, a destinazione degli ambienti agricoli»;

22) all'articolo 2, comma 1, lettera e), dopo le parole: «comprese la pesca e l'acquacoltura» aggiungere: «gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato»;

23) valuti il Governo l'opportunità di definire un *burden sharing* regionale con l'obiettivo di responsabilizzare le autorità locali nel raggiungimento dell'obiettivo nazionale al 2020, anche attraverso la previsione di meccanismi premiali o sanzionatori per gli enti territoriali in base al loro virtuosismo; valuti altresì il Governo l'opportunità di un meccanismo di

allocazione degli obiettivi regionali, basato su considerazioni tecniche, valutando le potenzialità di risorse e impieghi presenti sul territorio;

24) con riferimento all'articolo 9, si suggerisce che il limite all'impiego delle biomasse, qualora Regioni e Province autonome ritenessero che la combustione delle stesse possa determinare un problema per la qualità dell'aria, valorizzi gli apparecchi e le tecnologie più moderne ed efficienti, certificate da organismo accreditato e che presentano un alto livello di efficienza e bassissime emissioni, alimentate da legno vergine così come definite dal decreto legislativo n. 152 del 2006, Parte quinta, allegato X, parte II, sezione 4. Si suggerisce inoltre di sostituire i requisiti richiesti per il *pellet* e il cippato con la richiesta di conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle nuove norme europee UNI EN 14961-2 per il *pellet* e UNI EN 14961- 4 per il cippato;

25) all'articolo 22, dopo il comma 8, venga inserito il seguente comma: «8-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti specifici incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti a biomasse solide entrati in esercizio alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, in considerazione delle criticità di questi impianti e dell'elevata sensibilità al costo variabile del combustibile, nonché della eventuale ubicazione in aree di crisi.»;

26) all'articolo 22, comma 3, dopo la lettera d) sia inserita la seguente: «d-bis. L'incentivo riconosciuto è maggiorato fino a 1,5 volte per la produzione di energia elettrica da impianti ubicati nei comuni montani alimentati a biomasse presenti negli stessi comuni»;

27) all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto i), siano aggiunte in fine le parole «e a GPL»;

28) all'articolo 6, si preveda l'introduzione di procedure semplificate per impianti di potenza non superiore a 200 kW, su indice di copertura, con riguardo ai soli impianti fotovoltaici, non superiore al 20 per cento delle superfici aziendali, nel caso in cui i richiedenti le autorizzazioni siano titolari di aziende agricole che abbiano la proprietà o la disponibilità dei relativi terreni;

29) all'articolo 5, valuti il Governo l'introduzione di una procedura autorizzativa *ad hoc*, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i nuovi impianti di fonti rinnovabili costruiti in sostituzione dei vecchi impianti;

30) all'articolo 8, si valuti l'opportunità che i Comuni nei loro strumenti di pianificazione urbanistica e di regolamentazione edilizia privilegino le installazioni in aree già fabbricate con priorità per gli stabilimenti industriali artigianali e commerciali e sempre con gli stessi strumenti incentivino soluzioni innovative per l'utilizzo di impianti fotovoltaici in aree urbane di particolare pregio;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2 si valuti di inserire la definizione di «centrali ibride» in considerazione del fatto che le stesse vengono citate all'articolo 22 comma 3 del provvedimento;

b) all'articolo 6-bis, comma 1, dopo le parole «e lo stesso orientamento della falda», siano inserite le seguenti: «o di rivestimento di pareti verticali esterne agli edifici»;

c) dopo il medesimo comma 5 dell'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: «5-bis. Le Regioni possono stabilire, nel rispetto delle linee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, limiti diversi da quelli di cui al comma 5 per aree agricole specificatamente individuate tra quelle marginali o contaminate previa messa in sicurezza del sito, o degradate previo ripristino»;

d) all'articolo 8, comma 5, si suggerisce di aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica agli impianti le cui autorizzazioni siano state rilasciate entro il 31 dicembre 2011», in quanto al fine di evitare incertezze sull'accesso agli incentivi per le iniziative già avviate occorre definire con puntualità l'ambito di applicazione della norma;

e) all'articolo 8, comma 1 e più in generale nel testo dell'articolo si fa riferimento alla locuzione «incentivi statali». Al fine di consentire l'accesso al regime di sostegno non solo statale, si suggerisce la sostituzione del termine «statali» con il termine «pubblici»;

f) all'articolo 8, si suggerisce che ai fini della presente normativa gli elementi fotovoltaici possano essere inseriti sulle coperture delle serre agricole, utilizzate per le destinazioni loro proprie, delle stalle zootecniche e degli annessi edifici agricoli. La realizzazione di tali strutture rimane regolata dalla vigente disciplina urbanistica. I proprietari di dette strutture possono cedere a società terze il diritto alla costruzione di impianti fotovoltaici. Relativamente alle serre agricole i soggetti richiedenti hanno l'obbligo di produrre o la documentazione relativa al piano di impresa orto-floro-vivaistico così come individuato dal Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) o la documentazione comprovante l'iscrizione di impresa agricola;

g) all'articolo 8, dopo il comma 5, si suggerisce di inserire il seguente comma: «5-ter. Al fine di evitare squilibri negli approvvigionamenti e nei prezzi delle produzioni agricole da destinare all'alimentazione umana ed alla zootecnia, le Regioni, sulla base dei dati resi disponibili dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con riferimento alle linee guida per le autorizzazioni degli impianti di biogas, definiscono criteri di adattamento dei parametri autorizzativi alle differenti situazioni territoriali locali. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del presente decreto che prevede diverse modalità di incentivazione delle biomasse»;

h) all'articolo 9, si sostituisca il comma 5 con il seguente: «Le regioni e le province autonome possono prevedere che i valori di cui al

comma 1 siano assicurati anche attraverso la combustione delle biomasse. In tal caso le regioni e le province autonome, nell'ambito dei piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, possono definire limiti di emissione per gli impianti, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria relativi a materiale articolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).»

i) in relazione al *bonus* volumetrico di cui all'articolo 10 valuti il Governo l'opportunità di inserire tra gli interventi sugli edifici, che consentono di ottenere tale bonus, anche i pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria;

j) in relazione all'articolo 10, valuti il Governo l'introduzione del principio in base al quale la percentuale di fonti rinnovabili per energia termica, su edifici nuovi o ristrutturazioni rilevanti, sia quantomeno articolata in funzione del combustibile termico complementare, valutando attentamente l'ecocompatibilità diversa dei differenti prodotti, a seconda delle risorse impiegate, attraverso previsioni più specifiche elaborate a livello ministeriale. Nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi comunitari, infatti, appare necessario evitare di trattare allo stesso modo combustibili che hanno una ecocompatibilità molto diversa;

k) all'articolo 11, comma 4, inserire il seguente: «4-bis. L'attestato di certificazione energetica per immobili ricadenti nelle classi A e A+ nelle «Linee guida per la certificazione energetica degli edifici», è rilasciato dai tecnici abilitati, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, che operino sotto accreditamento dell'Ente Unico Nazionale di Accreditamento o di equivalente ente europeo.»;

l) all'articolo 13, comma 3, dopo le parole «di formazione per gli installatori» inserire le seguenti: «di impianti a fonti rinnovabili, secondo criteri precedentemente definiti e concordati con l'Agenzia ENEA, per assicurare una omogeneizzazione a livello nazionale ed europeo»;

m) all'articolo 16, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) dimensione del progetto di investimento, in termini di utenze attive coinvolte ed effetti sull'efficacia ai fini dello stoccaggio dell'energia fornita alle utenze e del ritiro integrale dell'energia da generazione distribuita e fonti rinnovabili»;

n) all'articolo 16, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «4. Al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di riduzione del consumo energetico l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, adotta misure affinché le imprese di distribuzione di energia elettrica installino dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale»;

o) articolo 18, comma 2, lett. b): sostituire la lettera b) con la seguente: «prevedono di favorire un utilizzo più ampio del biometano. A tal fine l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici

ed economici ed essere compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza. Si dovrà inoltre verificare la misura in cui il biometano possa essere iniettato nel sistema del gas naturale e trasportato attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e favorisca lo sviluppo coordinato della rete e degli impianti di produzione»;

p) all'articolo 19, al comma 1, lettera c), è opportuno aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura nel gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.»;

q) all'articolo 20, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Al fine di stimolare applicazioni con un uso dell'energia termica a bassa e media entalpia e favorire il recupero di efficienza, vengono definiti, nel decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per gli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 ottobre 2005: «direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239», adeguati parametri di incentivazione che dovranno tener conto dei costi di realizzazione degli impianti e delle condizioni di esercizio a cui questi ultimi sono sottoposti al fine di raggiungere gli indici di efficienza ad alto rendimento.»;

r) in relazione ai meccanismi di incentivazione previsti dall'articolo 22, comma 2 lettera e), si evidenzia la necessità che tali incentivi vengano garantiti ai rifacimenti totali o parziali, limitatamente alla produzione aggiuntiva;

s) all'articolo 22, comma 2 lettera e) aggiungere, infine, il seguente periodo: «limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.»;

t) al fine di garantire alle autoproduzioni non in sito oneri di dispacciamento di peso economico complessivamente equivalente a quello che grava sull'autoproduzione realizzata presso gli stabilimenti direttamente alimentati, all'articolo 22, comma 5 lettera h), dopo le parole «le condizioni in presenza delle quali», aggiungere: «in caso di autoproduzione non in sito che compensi immissioni e prelievi di energia elettrica in rete quando ricorrano le condizioni funzionali e le distanze individuate con i decreti di cui al presente comma o»;

u) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un meccanismo attraverso il quale i proventi derivanti dalle aste per l'acquisto di diritti di emissione di CO₂ che si raccoglieranno dal 2013 vengano utilizzati per l'incentivazione delle fonti rinnovabili nel settore elettrico, al fine di garantire le risorse necessarie ad assicurare anche il futuro sviluppo delle fonti rinnovabili del sistema elettrico, contenendo l'onere gravante sul consumatore finale;

v) all'articolo 23 comma 3 inserire, infine, il seguente comma: «4-bis. L'energia importata tramite le *merchant lines* realizzate e in esercizio

alla data di entrata in vigore del presente decreto non è soggetta all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999;

w) all'articolo 23, comma 10 sostituire le parole: «che hanno ottenuto dal GSE la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili» con le seguenti: «per i quali è stata presentata domanda al GSE per l'ottenimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili». All'articolo 23, comma 10, siano inoltre soppresse le parole: «entro il 31 dicembre 2012, ovvero nei soli casi di rifacimenti di impianti idroelettrici e geotermoelettrici»;

x) all'articolo 23, comma 11, dopo la lettera e), sia inserita la seguente: «e-bis) al comma 3 dell'articolo 14, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le parole da: «per coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria competenza» fino alla fine del comma, e il comma 157 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, entrambi limitatamente per gli usi a destinazione di ambienti agricoli;

y) all'articolo 23, comma 7, si sottolinea l'opportunità di richiamare l'attenzione sul problema degli impianti a biogas, di proprietà di aziende agricole, entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2007, ai quali attualmente non si applica il sistema di incentivazione di cui alle leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007. Pertanto, dopo il comma 7, andrebbe previsto un comma del seguente tenore: «7-bis. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 ed al comma 145 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2009, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1 gennaio 2008. Il periodo residuo degli incentivi è calcolato sottraendo alla durata degli incentivi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio commerciale degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007»;

z) all'articolo 25 si introducano forme di incentivazione per la promozione dell'efficienza energetica individuando anche dei meccanismi premiali per le Regioni che attuano programmi di incentivazione dell'efficienza energetica, nonché campagne di informazione, sensibilizzazione e formazione gratuita ai cittadini, in relazione ai loro diritti;

aa) all'articolo 26, relativo agli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, il Governo valuti l'inserimento dei seguenti commi: «7. Per gli interventi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e per quelli che hanno avuto accesso a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 344 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i relativi titoli di efficienza energetica, in relazione ai quali non sia stata richiesta l'assegnazione della quantità di certificati bianchi spettanti, sono assegnati al GSE. 8. Il GSE ha la possibilità di cedere i titoli di efficienza energetica ottenuti ai sensi del comma 7, attraverso la fissazione di aste competitive aperte a tutti i partecipanti del mercato dei certificati bianchi gestito dal GME – Gestore dei mercati energetici. Il prezzo massimo di

cessione, fissato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sarà pari al contributo tariffario che, a tal fine e ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dovrà tenere conto, tra l'altro, del prezzo di mercato e del costo degli interventi di efficienza. 9. I proventi derivanti dalla cessione dei certificati bianchi, di cui al comma 8, da parte del GSE, contribuiscono al gettito di cui al comma 4 del presente articolo.»;

bb) all'articolo 27, comma 1, la lettera *b)* sia sostituita con la seguente: «*b)* in base alle direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è disposto il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, ferme restando le competenze del GME, sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei certificati stessi»;

cc) all'articolo 27, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «*1-bis.* L'applicazione delle eventuali sanzioni da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per il mancato raggiungimento dell'obiettivo è subordinata alla verifica della effettiva congrua offerta sul mercato dei titoli di efficienza energetica.»;

dd) all'articolo 27, dopo il comma 3, inserire il seguente: «*3-bis.* Al fine di rendere coerente con la strategia complessiva e razionalizzare il sistema dei certificati bianchi, con i provvedimenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008, l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi, senza fare ricorso a misurazioni dirette con l'applicazione di metodologie statistiche.»;

ee) all'articolo 28, comma 1, lettera *i)*, dopo le parole: «automezzi elettrici», aggiungere le seguenti: «e relative infrastrutture di ricarica»;

ff) all'articolo 28 dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «*2.* L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina i coefficienti di perdita *standard* delle reti di distribuzione e trasmissione di energia elettrica, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, sulla base del livello delle perdite effettive dell'anno 2010 e prevede che questi rimangano costanti per tre periodi regolatori al fine di promuovere la realizzazione di interventi per la riduzione delle perdite da parte delle imprese distributrici a beneficio dei clienti finali.»;

gg) in relazione all'articolo 28, recante misure in materia di efficienza energetica, si valuti l'inserimento di una nuova scheda tecnica per tutti gli elettrodomestici dotati di etichetta energetica, che faccia riferimento a procedure standardizzate;

hh) con riferimento all'articolo 29, è opportuno inoltre considerare che ai fini del rispetto della normativa, sono ritenuti idonei solo i biocarburanti che potranno disporre di una certificazione ambientale che ne attesti la produzione sostenibile nonché un bilancio positivo dei gas a effetto serra nel corso dell'intero ciclo di vita. In particolare, la direttiva 2009/28/CE impone criteri di sostenibilità tali che il risparmio di emissioni di gas

serra globali sia di almeno il 35 per cento fino al 2016 arrivando al 50 per cento dal 2017. Si suggerisce pertanto di verificare, in sede tecnica, la previsione di incrementare l'obbligo, in termini percentuali, di immissione in consumo dei biocarburanti necessaria per raggiungere gli impegni imposti dall'Unione europea, accelerando l'emanazione di opportune norme che garantiscano la qualità della miscela ed il giusto equilibrio di miscelazione tra biodiesel e bioetanolo. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma successivo dovrebbe essere maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo e fissato nella misura di 8 Giga-calorie, qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Paesi dell'Unione europea. Analoga maggiorazione andrebbe attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impegnato sia pari al 25 per cento e fermi restando i requisiti di sostenibilità;

ii) all'articolo 29, comma 2, siano soppressi il secondo e il terzo periodo, e al terzo comma sopprimere dalle parole «accreditati dal Ministero» fino a «presente provvedimento»;

jj) risulta opportuno che l'articolo 29, comma 3 preveda i tre sistemi di certificazione/controllo della sostenibilità dei biocarburanti indicati a livello europeo;

kk) all'articolo 29, commi 5 e 7, sia definito meglio il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche, la cui maggiorazione viene stabilita successivamente con un decreto ministeriale, in considerazione dell'articolo 21 della direttiva 2009/28/CE che considera il contributo dei biocarburanti di seconda generazione come equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti;

ll) all'articolo 29 comma 5 valuti il Governo l'inserimento, infine, del seguente periodo: «in questo caso l'immissione in consumo di 5 Gcal di biocarburanti dà diritto ad un certificato»;

mm) all'articolo 29 dopo il comma 5, valuti il Governo l'inserimento dei seguenti: «5- bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo sia in grado di dimostrare, mediante le modalità richiamate all'articolo 35, che essi sono stati prodotti a partire da materie non alimentare fin dall'origine, alghe, è maggiorato rispetto a quello di altri biocarburanti, in misura, stabilita dal decreto di cui al comma 7, comunque idonea a tener conto del maggior contributo al raggiungimento degli obiettivi. 5-*ter*. Le maggiorazioni di cui ai commi precedenti 4, 5 e 5-*bis*, sono concesse solo nel caso in cui la produzione sia accertata dagli uffici competenti secondo le modalità definite da apposita circolare dell'Agenzia delle Dogane»;

nn) con riferimento all'articolo 29, si valuti l'opportunità di prevedere, ai commi 4 e 5, il diritto ad un certificato, qualora al momento non previsto, anche per i biocarburanti di cui medesimi commi;

oo) in relazione all'articolo 29, appare opportuno prevedere che la maggiorazione del contributo operi anche per i biocarburanti prodotti a partire da materie non alimentari fin dall'origine;

pp) all'articolo 29, individuare con maggiore precisione quali sono gli strumenti che il Ministro dello sviluppo economico dovrà definire per le misure a favore dello sviluppo tecnologico. Tale previsione andrebbe meglio specificata prevedendo con quale strumento e disponendo, inoltre, un passaggio parlamentare per il parere delle Commissioni competenti in materia;

qq) all'articolo 33, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, quantifica e definisce, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, gli obiettivi regionali definiti in attuazione dell'articolo 8-bis della legge n. 13 del 2009»;

rr) valuti il Governo l'opportunità di definire i casi in cui l'acquisizione del nulla osta minerario, previsto dall'articolo 120 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n. 1775 dell'11 dicembre 1933, può essere sostituito da idonea dichiarazione del progettista circa l'insussistenza di interferenze con le attività minerarie, prevedendo la pubblicazione delle informazioni necessarie a tal fine da parte dalla competente autorità di vigilanza mineraria e valutando l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni;

ss) in relazione al problema dello smaltimento dei materiali degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, valuti il Governo la possibilità di individuare un meccanismo che, in alternativa alle garanzie già previste dalle Linee Guida sulle fonti rinnovabili, consenta, a partire dall'avvenuto ammortamento dell'investimento, di accantonare delle risorse finanziarie a garanzia del corretto smaltimento dei materiali una volta conclusa la vita degli impianti. A tale proposito si invita il Governo a valutare l'opportunità di un coinvolgimento del GSE;

tt) in merito agli obiettivi da raggiungere entro il 2020, valuti il Governo di individuare nell'ambito della prossima Strategia energetica nazionale dei singoli obiettivi da raggiungere annualmente, differenziati per tipologia di fonte rinnovabile, tenendo altresì conto dei progressi compiuti negli anni precedenti e degli apporti forniti dalle nuove tecnologie;

uu) all'allegato 2, al comma 3, inserire in fine il seguente periodo: «per le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria, non essendo per esse previsto il marchio Ecolabel, è richiesto un valore di COP superiore a 2,6, misurato secondo la norma EN255-3.»;

vv) al comma 1 dell'allegato 3, per gli edifici nuovi o nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (così come definite nello schema di decreto) o nell'ipotesi di edifici di superficie netta calpestabile

superiore a 1000 mq, per i quali si proceda alla ristrutturazione dell'impianto termico o della totalità dei singoli impianti termici, si prevedano i seguenti requisiti di copertura da fonti energetiche rinnovabili: una quota pari al 50 per cento per la produzione di acqua calda sanitaria e una quota pari al 20 per cento per il fabbisogno relativo al riscaldamento e al raffreddamento.